

LAVORATORI E CRISI DI IMPRESA

La soluzione del workers buyout

...

Seminario RIIR
12 ottobre 2019
Anita Marafioti

FINALITA' E PRINCIPI DELLA DISCIPLINA FALLIMENTARE

art.41 Cost. → **FINE SOCIALE DELL'IMPRESA E' UN BENE COSTITUZIONALMENTE GARANTITO**

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

LAVORO SUBORDINATO (art. 2094 c.c.)

Chi si obbliga mediante **retribuzione** a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle **dipendenze e sotto la direzione** dell'imprenditore.

INDISPONIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO per imprenditore → LIMITAZIONE ALL'AUTONOMIA CONTRATTUALE

→ Codice Civile del 1942 : appartenenza del lavoratore subordinato all'organizzazione dell'impresa ed elevazione del contratto di lavoro → libro V e non tra i contratti di scambio.

→ Dichiarazione di Filadelfia del 1944 “il lavoro non è merce di scambio”

→ I **CCNL = CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO** (accordi tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei datori e dei lavoratori) disciplinano nel dettaglio il rapporto subordinato insieme al **CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO**

FINALITA' E PRINCIPI DELLA DISCIPLINA FALLIMENTARE

L'ATTIVITA' DI IMPRESA E IL LAVORO NELL'IMPRESA HANNO
UNA RILEVANZA PUBBLICISTICA → LO STATO ESERCITA
UN POTERE DI CONTROLLO E DI LIMITAZIONE
ALL'AUTONOMIA → SOPRATTUTTO IN FASE PATOLOGICA
ma ci sono recenti evoluzioni con riguardo al controllo su
impresa in fase fisiologica (vs. rapporto di lavoro)

PRINCIPI CARDINE DELLA DISCIPLINA CRISI IMPRESA:

1. **SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI** e “PAR CONDICIO CREDITORUM” (eguale diritto a soddisfarsi sui beni del debitore - proporzionalità)
 2. **MANTENIMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI**
 3. **CONSERVAZIONE DELL'IMPRESA** (novità)
- Necessario garantire bilanciamento fra i 3 principi

Come garantire il rispetto e il bilanciamento dei principi?

SOLUZIONE STORICA

→ Limitare i poteri dispositivi delle parti (es. Procedura giurisdizionale con norme tassative; potere attrattivo della procedura; obbligo di trasmissione atti al Pubblico Ministero)

→ *Ratio prevalente:* **PUNITIVA E REPRESSIVA DELLO STATO**

LIMITI ED EFFETTI PRATICI:

1. **SODDISFAZIONE CREDITORI** → **SCARSO O NULLO RECUPERO**
2. **LIVELLI OCCUPAZIONALI** → **LICENZIAMENTI E ARRETRATI STIPENDIALI**
3. **NO CONSERVAZIONE IMPRESA** → **CESSAZIONE ATTIVITA'**

SOLUZIONE ODIERNA

PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIVE →

PRIVATIZZAZIONE della procedura → scopo di modulare il controllo e l'intervento e **RESPONSABILIZZARE IL PRIVATO**

- comitato creditori
 - no fallimento d'ufficio
 - procedure alternative anche stragiudiziali
- **NON MIGLIORAMENTI SUFFICIENTI**

SOLUZIONE NUOVO CODICE

MECCANISMI DI ALERTA

- con segnalazioni a carico di ENTI PUBBLICI (ADE, INPS, ADR)
- controllo Istituti di credito
- parametri preventivi

RATIO prevalente: **PREVENZIONE** (anche tramite controllo diffuso) E **CONTROLLO IN FASE FISIOLOGICA**

CONQUILIBRARE QUE

EFFETTI SUL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO

a seguito di:

- FALLIMENTO
- CONCORDATO

EFFETTI SUL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO a seguito di FALLIMENTO

ART 72 L. FALL. disciplina generale (se non c'è previsione specifica) degli effetti del Fallimento sui contratti pendenti = esecuzione del contratto pendente alla data della dichiarazione di fallimento e non ancora eseguita da entrambe le parti, si sospende automaticamente, sino a quando il curatore non decide se subentrare (autorizzazione comitato creditori) o scioglierlo.

coordinata con

2119 c.c. il Fallimento dell'imprenditore non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro.

EFFETTI SUL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO a seguito di FALLIMENTO

in caso di esercizio provvisorio

art 104 L.FALL. prosecuzione automatica del rapporto di lavoro, salvo
dichiarazione espressa di scioglimento (no sospensione)

**NB I CREDITI SORTI NELL'ESERCIZIO PROVVISORIO SARANNO SODDISFATTI
IN PREDEDUZIONE**

Mentre i crediti relativi alle retribuzioni arretrate sono assistiti da
PRIVILEGIO GENERALE EX LEGE, art 2751- bis, n. 1 c.c.

EFFETTI SUL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO a seguito di FALLIMENTO

PROCEDURA - BREVE FOCUS:

- CREDITI CERTI: DEPOSITO DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO SULLA BASE DI → TITOLO GIUDIZIALE → BUSTE PAGA
- CREDITI ACCERTANDI: INTERRUZIONE DEL PROCESSO INNANZI AL GIUDICE DEL LAVORO E RIASSUNZIONE NEI CONFRONTI DEL FALLIMENTO
- CREDITI DA ACCERTARE: DOMANDA GIUDIZIALE INNANZI AL GIUDICE FALLIMENTARE CHE ATTRA E IL PROCESSO DEL LAVORO INNANZI A SE'

EFFETTI SUL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO a seguito di FALLIMENTO

PROCEDURA - BREVE FOCUS:

- DEPOSITO DEL PROGETTO DI STATO PASSIVO → CONTIENE TUTTE LE DOMANDE DEI CREDITORI AMMESSE DAL CURATORE
- SUDDIVISIONE DEI CREDITI IN PRIVILEGIATI E CHIROGRAFARI.
- Privilegiati → soddisfatti per primi, con uguali percentuali, in proporzione (par condicio creditotum) all'ATTIVO FALLIMENTARE (fatte salve e garanzie reali su beni specifici del fallito)
- Chirografari → soddisfatti a seguito dei privilegiati, con ripartizione dell'attivo residuo.

EFFETTI SUL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO a seguito di FALLIMENTO

PROCEDURA - BREVE FOCUS:

- in caso di NON AMMISSIONE DI UN CREDITO → OSSERVAZIONI+CAUSA DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO.
- *ESEMPIO DEI DIPENDENTI*: POSSIBILITÀ DI AZIONARE CAUSE DI LAVORO PER ES. RICONOSCIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO NEI CONFRONTI DEL FALLIMENTO → LIMITI DELLA PROCEDURA.
- **IL TFR DEL LAVORATORE E' SEMPRE GARANTITO DAL FONDO DI GARANZIA DELL'INPS (INSIEME ALLE ULTIME TRE MENSILITÀ'), purchè faccia domanda all'Istituto.**

-

EFFETTI SUL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO a seguito di FALLIMENTO

→ MANTENIMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI? NO → LICENZIAMENTI

Licenziamenti possono essere:

- INDIVIDUALI (DA 1 A 4 DIPEDENTI)
- COLLETTIVI (DA 5 LAVORATORI NELL'ARCO DI 120 GIORNI NELLA STESSA PROVINCIA)

EFFETTI SUL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO a seguito di FALLIMENTO

INDIVIDUALI

DAL 1966 (L. 694/1966) IL LICENZIAMENTO perche' sia valido deve essere
SORRETTO DA MOTIVAZIONE:

- GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (indipendente dalla condotta del lavoratore, al max a lui riferibili)
- GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO (condotta del lavoratore, tipizzata in contratti collettivi nazionali - prevede il preavviso)
- GIUSTA CAUSA (condotta del lavoratore che integra un grave inadempimento e idonea a ledere il vincolo fiduciario - no preavviso)

EFFETTI SUL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO a seguito di FALLIMENTO

INDIVIDUALI (segue)

- IL SOGGETTIVO E LA GIUSTA CAUSA SONO LICENZIAMENTI CD. DISCIPLINARI → PREVEDONO OBBLIGO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA EX ART. 7 L. 300/70 (STATUTO LAVORATORI) → PREVENTIVA CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO, TERMINE A DIFESA, EROGAZIONE DELLA SANZIONE
- IL G.M.O. : SPECIFICHE ESIGENZE AZIENDALI; SOPPRESSIONE MANSIONI ASSEGNATE; INIDONEITA' FISICA.

EFFETTI SUL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO a seguito di FALLIMENTO

INDIVIDUALI (segue)

→ ATTIVITA' ECONOMICA E' LIBERA E QUINDI IL DATORE HA FACOLTA' DI LICENZIARE, MA IN CASO DI CONTESTAZIONE (IMPUGNATIVA STRAGIUDIZIALE= invio lettera raccomandata r/r tramite entro **60 giorni** dalla fine del rapporto IMPUGNATIVA GIUDIZIALE= deposito di un ricorso innanzi al Giudice del Lavoro entro 180 giorni dall'invio della raccomandata) → **ONORE DI PROVARE LA SUSSISTENZA DEL MOTIVO OGGETTIVO, IL NESSO DI CAUSA CON IL RECESSO, L'IMPOSSIBILITA' DI RICOLLOCARE IL DIPENDENTE PRESSO UN REPARTO DIVERSO O ASSEGNARGLI MANSIONI DIFFERENTI, ANCHE INFERIORI (CD. OBBLIGO DI REPECHAGE)**

EFFETTI SUL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO a seguito di FALLIMENTO

INDIVIDUALI (segue)

→ le tutele previste dal Legislatore a tutela del lavoro nell'impresa, in caso di fallimento → **INEFFICACI E INADATTE A TUTELARE IL RAPPORTO DI LAVORO E L'OCCUPAZIONE.**

EFFETTI SUL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO a seguito di FALLIMENTO

COLLETTIVI L. 223/1991

→ PROCEDURA SINDACALE OBBLIGATORIA → NON C'è LIBERTA' NELLA
SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE: CRITERI A CUI ATTENERSI
STABILITI PER LEGGE (**INDISPONIBILITA'**): *ANZIANITA SERVIZIO, CARICHI
DI FAMIGLIA, RAGIONI TECNICO PRODUTTIVE* → LISTA DEI LAVORATORI IN
ESUBERO E' SCELTA CON I SINDACATI.

EFFETTI SUL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO a seguito di CONCORDATO

ART. 169 BIS L. FALL

PREVIA AUTORIZZAZIONE, IL DEBITORE PUO' SCIOGLIERE I CONTRATTI SECONDO UNA CONVENIENZA (fase privatizzazione) → SCIOGLIMENTO FACILITA LA RISOLUZIONE DELLA CRISI POICHE' ECCESSIVAMENTE ONEROSI O NON FUNZIONALI

→ **divieto** → 169 bis **comma 4**, L.Fall.: ESCLUSA FACOLTA' DI SCIOGLIMENTO O SOSPENSIONE PER CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO (limite autonomia)

EFFETTI SUL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO a seguito di CONCORDATO

art. 161 L. Fall. Domanda di ammissione → elenco nominativo di tutti i creditori e specificazione dei crediti e cause di prelazione

→ raggruppamento in CLASSI in base a:

- POSIZIONE GIURIDICA (GRADO DI PRIVILEGIO)
- INTERESSI ECONOMICI OMOGENEI (NATURA DEL RAPPORTO CHE LO LEGA AL DEBITORE)

→ soddisfacimento non integrale ma % di soddisfazione minima (non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione) e NEL RISPETTO DELLA CLASSE

→ CONTROLLO DEL TRIBUNALE

EFFETTI SUL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO

NB: LA SOLUZIONE GARANTISTA PER I LIVELLI OCCUPAZIONALI E' LA CONTINUITA' DI IMPRESA.

CASO PASTIFICIO AMATO:

Revoca del concordato preventivo, arrivano varie manifestazioni di interesse alla sezione fallimentare del Tribunale di Salerno per il Pastificio Amato, e si erano presentate anche alcune società di consulenze che operavano nel settore del salvataggio delle imprese fallite.

La base d'asta era fissata a circa 40 milioni di euro, stabilimento ed i macchinari e circa 6 milioni di euro per il marchio, con 136 i dipendenti in pianta organica, di cui 84 in cassa integrazione. La curatela in quel caso richiese che ciascun concorrente dovrà presentare indicasse la misura di mantenimento dei livelli occupazionali e vinse la gara, PASTIFICIO DI MARTINO non perchè fece l'offerta economicamente più alta tout court, ma perchè garantì il maggior numero di occupati (bilanciamento par condicio e Livelli occupazionali)→ l'obiettivo della curatela resta quello di tutelare i lavoratori tramite il proseguimento della produzione.

PERCHE' LA DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA (E L'ITALIA) HA BISOGNO DELLA LEGGE MARCORA
L. 49/85, rif. L. 57/2001

**SINTESI: UN REGIME DI AIUTO
FINALIZZATO A SOSTENERE LA CRESCITA DI ATTIVITA' ECONOMICHE
E DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI**

Marcora :promuovere una nuova etica della responsabilità che i lavoratori hanno l'occasione di poter manifestare assumendosi in proprio il dovere di essere protagonisti del destino della propria azienda.

LAVORATORI PREPARATORI :

Lettura estratti seduta del 30 maggio 1984

Zoso - DC

PERCHE' LA DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA (E L'ITALIA) HA BISOGNO DELLA LEGGE MARCORA.

DIFFICOLTA' ECONOMICHE

NO RICAMBIO GENERAZIONALE

CONSERVAZIONE DELLE
COMPETENZE E DELLA
PROFESSIONALITA'

MANTENIMENTO
DEI LIVELLI
OCCUPAZIONALI
(O AUMENTO POSTI)

MAGGIORE
RESPONSABILITA'
DELL'IMPRENDITORE
in forma cooperativa

GESTIONE SOLIDALE
DELL'IMPRESA → MENO
ORIENTATA AL PROFITTO
DEL SINGOLO

INNOVAZIONE

RIDISTRIBUZIONE DELLA
RICCHEZZA



Strumenti

NASPI anticipata in un'unica soluzione dall'INPS

FONCOOPER - requisiti e finalità

Apertura nuova partita IVA
cd. autoimprenditorialità
lavoro autonomo; ditta
individuale; **associarsi in
cooperativa**

DECRETO ATTUATIVO JOBS
ACT AMMORTIZZATORI
SOCIALI 22/15

CONTRIBUTO DESTINATO IN VIA
DIRETTA AL LAVORATORE E NON
ALLA COOPERATIVA → QUOTA DI
CAPITALE SOCIALE PER
INSTAURAZIONE DI UN
RAPPORTO MUTUALISTICO
AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA'
LAVORATIVA DA PARTE DEL
SOCIO

a) principi mutualità ESPRESSI
b) registri ministero Lavoro →
CONTROLLO PUBBLICO

A) AUMENTO DELLA
PRODUTTIVITA'
(MIGLIORAMENTO QUALITA' PRODOTTI
RAZIONALIZZAZIONE MERCATO)
B) RISTRUTTURAZIONE E
RICONVERSIONE IMPIANTI

Strumenti

**FONDO SPECIALE PER INTERVENTI A
SALVAGUARDIA LIVELLI OCCUPAZIONALI
ART. 17**

**PRESSO SEZIONE SPECIALE
PER IL CREDITO ALLA
COOPERAZIONE**

**DECRETO ATTUATIVO JOBS
ACT AMMORTIZZATORI
SOCIALI 22/15**

**PARTECIPAZIONE DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
PER LA PARTECIPAZIONE AL
CAPITALE DI SOCIETA'
FINANZIARIE**
→ COSTITUITE AD HOC
→ SALVAGUARDIA ED
INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

**INVESTITORI
ISTITUZIONALI
società finanziarie**

- a) principi mutualità ESPRESSI
- b) requisiti di professionalità e onorabilità (partecipate da almeno 50 cooperative su territorio nazionale + non meno di dieci regioni)